

# REGOLAMENTO PER ATTIVITA'DI VOLONTARIATO

PRESSO LA FONDAZIONE EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA E.T.S.

# ART. 1 - FINALITA' ED OGGETTO

La Fondazione Educatorio della Provvidenza E.T.S. riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile individuate dalla Fondazione stessa.

### ART. 2 - REGISTRO DEL VOLONTARIATO

Viene istituito un Registro del Volontariato contenente:

- La scheda dei Volontari
- Il regolamento che disciplina il volontariato
- Copia dell'assicurazione
- La dichiarazione dei Volontari
- Informativa sul trattamento dei dati personali

Il Registro viene tenuto nell'Ufficio Amministrativo della Fondazione.

La Fondazione può procedere in qualsiasi momento alla cancellazione dal Registro di Volontariato con conseguente allontanamento del Volontario dalla Struttura.

Al momento dell'iscrizione nel Registro del Volontariato verrà consegnato un tesserino identificativo che il Volontario dovrà esibire durante l'orario di permanenza nella Struttura, il quale dovrà essere riconsegnato all'Ufficio Amministrativo al termine delle sue attività.

## ART. 3 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Ai fini del presente Regolamento, per attività di volontariato devono intendersi quelle prestazioni in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La prestazione volontaria non obbliga la Fondazione ad alcun impegno economico, salvo eventuali rimborsi di spese vive preventivamente autorizzate dall'Amministrazione della Fondazione.

## ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

La richiesta di prestazione volontaria deve risultare da domanda scritta indirizzata alla Direzione della Fondazione. La formulazione della richiesta non comporta l'accettazione automatica da parte dell'Amministrazione.

Il volontario si deve astenere da ogni azione che rechi pregiudizio all'organizzazione ed al funzionamento della Fondazione.

Il volontario è tenuto a rispettare i programmi di servizio e il progetto delle attività attenendosi esclusivamente ai compiti affidati.

# ART. 5 - FORME DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato può essere svolta:

- dal singolo;
- dalle organizzazioni di volontariato del territorio in maniera continuativa.

Fermo quanto stabilito all'art. 4 – comma 1° - presso la Fondazione Educatorio della Provvidenza E.T.S. possono essere espletate attività:

- di supporto alle attività di animazione;
- di accompagnamento degli Ospiti;
- di relazione e di compagnia;
- di collaborazione per l'organizzazione di eventi, progetti e attività culturali e sociali
- di supporto, in generale, a tutte quelle iniziative organizzate dalla Fondazione per le quali sia opportuna la presenza del volontariato;

# **ART. 6 - ASSICURAZIONI**

L'Amministrazione della Fondazione stipulerà polizza di assicurazione per responsabilità civile per danni a persone e a cose provocati nello svolgimento del servizio in oggetto dal personale di volontariato; tale assicurazione viene estesa anche al volontario sia per le attività svolte all'interno dell'Ente sia per quelle svolte all'esterno.

#### ART. 7 - MEZZI

L'Amministrazione dell'Ente metterà a disposizione del volontariato gli attrezzi e gli ausili necessari per le varie attività; così pure saranno a carico dell'Amministrazione eventuali materiali necessari per le attività di giardinaggio e di piccole manutenzioni.

# **ART. 8 NORME FINALI**

Per quanto non espletato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale.

